



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare – Società Cooperativa sul progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. nel Banco Popolare – Società Cooperativa redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Verona, 26 novembre 2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL CREDITO BERGAMASCO S.P.A. NEL BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. E DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Signori Soci,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società per illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione per incorporazione (il **“Progetto di Fusione”**) del Credito Bergamasco S.p.A. (di seguito, **“Creberg”** o **“Incorporanda”**) nel Banco Popolare Società Cooperativa (di seguito, **“Banco Popolare”** o **“Incorporante”** e, collettivamente con il Creberg, le **“Società Partecipanti alla Fusione”**), con particolare riferimento ai criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni delle Società Partecipanti alla Fusione.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* cod. civ. e, in considerazione della circostanza che le azioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“MTA”**), anche ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (**“TUF”**), come successivamente modificato ed integrato, contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il **“Regolamento Emittenti”**), in conformità allo Schema n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

L'operazione di fusione per incorporazione del Creberg nel Banco Popolare (di seguito, la **“Fusione”**), avendo ad oggetto istituti di credito è altresì soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (**“TUB”**). In particolare, la Fusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 TUB.

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	4
1.1 Società Incorporante	4
1.2 Società Incorporanda	18
2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ED AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO.....	24
2.1 Le motivazioni dell'operazione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il loro conseguimento	24
2.2 Profili giuridici dell'operazione di Fusione	27
2.2.1 <i>L'approvazione del Progetto di Fusione</i>	<i>27</i>
2.2.2 <i>Modificazioni statutarie.....</i>	<i>28</i>
2.2.3 <i>Natura di operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate.....</i>	<i>37</i>
2.2.4 <i>Natura di operazione significativa di fusione ex art. 70 del Regolamento Emittenti</i>	<i>39</i>
3. IL RAPPORTO DI CAMBIO E I CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO. VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO.....	40
3.1 Il Rapporto di Cambio	40
3.2 Perizia valutativa e descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio	41
3.3 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati e loro applicazione	42
3.4 Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio	45
3.5 Assunzioni effettuate	46
3.6 Conclusioni.....	46
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI BANCO POPOLARE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE	46
5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DI BANCO POPOLARE, ANCHE AI FINI FISCALI.....	47
6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	48
7. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DEL BANCO POPOLARE A SEGUITO DELLA FUSIONE.....	48
7.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di Banco Popolare	48
7.2 Azionariato rilevante e assetto di controllo del Creberg	48
7.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato ad esito della Fusione	48
8. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF	49
9. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO	49

1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

Denominazione

Banco Popolare - Società Cooperativa.

Sede legale

Verona, Piazza Nogara n. 2.

Elementi identificativi

Banco Popolare è una società cooperativa iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 03700430238, società capogruppo del Gruppo bancario Banco Popolare (di seguito, anche il “**Gruppo Banco Popolare**” o il “**Gruppo**”) iscritto al n. 5034.4 dell’Albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Banco Popolare è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale che possono essere emesse illimitatamente. Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Banco Popolare è pari ad Euro 4.294.149.652,83 interamente versato, suddiviso in n. 1.763.730.805 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono nominative e sono quotate presso il MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Prestiti Obbligazionari Convertibili in corso

Il Banco Popolare ha emesso in data 24 marzo 2010 il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni*” (“**POC**” o “**Prestito**”) costituito da n. 162.014.061 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Banco Popolare (ISIN CODE: IT0004584659).

Le obbligazioni del Prestito avranno scadenza in data 24 marzo 2014, salve le ipotesi in cui il godimento delle obbligazioni cessi prima della data di scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 5 (*Diritto di conversione degli Obbligazionisti*), 11 (*Opzione di Riscatto dell’Emittente*) e 12 (*Opzione di Riscatto dell’Emittente per le obbligazioni residue in circolazione – clean up call*) del regolamento del Prestito.

Alla data della presente Relazione, sono state convertite n. 71.505 obbligazioni convertibili, pertanto il numero di obbligazioni in circolazione è pari a n. 161.942.556.

Al riguardo, si rammenta che il regolamento del POC, oltre alla facoltà di conversione delle obbligazioni rimessa all'iniziativa del possessore del titolo, attribuisce anche al Banco Popolare la facoltà di procedere alla conversione, in tutto o in parte, delle obbligazioni in circolazione (c.d. riscatto), a fronte della consegna di azioni ordinarie Banco Popolare (regolamento in azioni) o di azioni ordinarie Banco Popolare e denaro (regolamento misto) (art. 11). La facoltà di riscatto potrà eventualmente essere esercitata dal Banco Popolare per esigenze di rafforzamento patrimoniale prima della scadenza del Prestito (24 marzo 2014); per tale ipotesi, in particolare, l'art. 11 del regolamento del POC prevede che venga pubblicato apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito *internet* del Banco Popolare entro il 23° (ventitreesimo) giorno lavorativo bancario precedente la data in cui si procederà al riscatto, contenente l'intenzione di esercitare l'opzione di riscatto, la quota del valore nominale delle obbligazioni in relazione alla quale viene esercitata l'opzione di riscatto, la percentuale rispetto alla quale il Banco Popolare intende esercitare l'opzione di riscatto e le modalità di regolamento del riscatto (regolamento in azioni o regolamento misto e, in quest'ultimo caso, l'indicazione in termini percentuali della ripartizione tra azioni e denaro).

In data 12 novembre 2013, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare – in attuazione della delega *ex* articolo 2443 cod. civ. conferitagli in data 26 novembre 2011 dall'assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare, con l'approvazione in data 16 dicembre 2011 dell'assemblea degli obbligazionisti per quanto di relativa competenza – ha deliberato di incrementare fino ad un massimo di 1.500.000.000 il numero di azioni ordinarie da emettere a servizio del Prestito, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, cod. civ.. Peraltro, si precisa che l'eventuale esercizio della facoltà di riscatto delle obbligazioni rimane disciplinata dai termini e dalle condizioni previste dal Regolamento del suddetto prestito, non essendo stata assunta al riguardo, alla data di approvazione della presente Relazione, alcuna determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione. E' inteso che eventuali decisioni che dovessero essere assunte dal Banco Popolare in relazione al riscatto del POC e/o al rimborso a scadenza dello stesso attraverso azioni Banco Popolare potrebbero essere rilevanti ai fini della definizione del rapporto di cambio. Sarà pertanto cura delle Società Partecipanti alla Fusione apportare le eventuali conseguenti modifiche al Progetto di Fusione che dovessero rendersi necessarie.

Si dà atto che, a decorrere dal 26 novembre 2013 sino alla scadenza del Prestito (24 marzo 2014), il diritto alla conversione degli obbligazionisti è sospeso, atteso che, contestualmente all'approvazione della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha convocato per il giorno 24 aprile 2014, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2014, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare per deliberare

sulla Fusione. L'art. 7, quarto comma, del regolamento del POC prevede, infatti, che, in deroga all'art. 2503-bis, secondo comma, cod. civ., il diritto di conversione degli obbligazionisti è sospeso dal giorno (incluso) in cui il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla fusione sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea stessa.

Oggetto Sociale

L'oggetto sociale del Banco Popolare è il seguente: *“La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.*

La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi.

La Società, quale banca che esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Banco Popolare ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.”

Breve storia della Società

Il Banco Popolare ed il Gruppo ad esso facente capo nascono dalla fusione, perfezionata il 1° luglio 2007, tra il Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara (“**Gruppo BPVN**”) ed il Gruppo Banca Popolare Italiana (“**Gruppo BPI**”), due tra i principali gruppi bancari a livello nazionale di matrice cooperativistica.

Il Gruppo BPVN, nella sua configurazione prima dell'integrazione con il Gruppo BPI, era il risultato dell'aggregazione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero Società cooperativa di credito a responsabilità limitata e la Banca Popolare di Novara Società cooperativa a responsabilità limitata, che aveva dato origine al Banco Popolare di Verona e Novara – Società cooperativa a responsabilità limitata.

Il Gruppo BPI, prima della fusione, era il risultato di una serie di operazioni di acquisizione di banche caratterizzate dal forte radicamento territoriale, tra cui si rammentano: la Cassa di

Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., la Cassa di Risparmio di Imola S.p.A., il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A., la Banca Popolare di Ferrara e Rovigo S.p.A., la Banca Popolare di Forlì S.p.A., il Gruppo Casse del Tirreno S.p.A., la Banca Popolare di Crema S.p.A. e la Banca Popolare di Cremona S.p.A..

Nel corso del 2011, il Banco Popolare ha promosso un complessivo progetto di semplificazione dell'assetto del Gruppo (c.d. "Progetto Grande Banca Popolare") attraverso la creazione di una banca unica contraddistinta da una matrice popolare e radicata nei territori di riferimento. In particolare, a dicembre 2011 sono state integrate nel Banco Popolare, mediante il perfezionamento di altrettante fusioni per incorporazione, le c.d. banche del territorio del Gruppo (con esclusione del Creberg), e segnatamente: la Banca Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A., la Banca Popolare di Novara S.p.A., la Banca Popolare di Lodi S.p.A., la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., la Banca Popolare di Cremona S.p.A. e la Banca Popolare di Crema S.p.A..

Per effetto di tale processo di integrazione, il Banco Popolare, oltre a conservare il ruolo di *holding* del Gruppo, ha assunto la configurazione di banca operativa organizzata sulla base di un modello articolato in tre divisioni territoriali le cui dimensioni riflettono le aree di tradizionale radicamento delle componenti originarie del Banco Popolare. In occasione delle fusioni per incorporazione delle banche del territorio nel Banco Popolare sono state, infatti, costituite le seguenti tre divisioni territoriali: (i) Divisione Banca Popolare di Verona ("**Divisione BPV**"); (ii) Divisione Banca Popolare di Novara ("**Divisione BPN**") e (iii) Divisione Banca Popolare di Lodi ("**Divisione BPL**"). L'adozione di un modello articolato in Divisioni Territoriali ha consentito di eliminare le sovrapposizioni territoriali tra la Divisione BPV, la Divisione BPN e la Divisione BPL. Nel nuovo assetto *post-integrazione* delle banche del territorio, il Credito Bergamasco, pur mantenendo la propria autonomia giuridica e gestionale, ha operato coerentemente con il modello organizzativo del Gruppo articolato in divisioni territoriali. I benefici – in termini di maggiore flessibilità ed efficacia operativa e commerciale – che il Gruppo ha tratto dall'adozione di tale modello organizzativo costituiscono una delle motivazioni della fusione del Creberg nel Banco Popolare (cfr. paragrafo 2.1 che segue). La Fusione, infatti, con la conseguente piena integrazione del Creberg all'interno del modello organizzativo e di *business* di Gruppo, consentirà il conseguimento di un'ulteriore semplificazione della struttura complessiva del Gruppo e il rafforzamento dei presidi commerciali nei territori di tradizionale insediamento del Creberg. Così come avvenuto per le altre aree corrispondenti alle componenti storiche del Banco Popolare (Verona, Novara e Lodi), anche per l'area di tradizionale radicamento del Creberg è prevista, con il perfezionamento della Fusione, la creazione di una specifica divisione territoriale con sede a Bergamo.

Parallelamente al processo che ha condotto all'integrazione delle Banche del Territorio, nel 2011 il Banco Popolare ha avviato un progetto di riarticolazione delle reti commerciali del Gruppo finalizzato al miglioramento dell'efficienza, al rafforzamento della presenza territoriale del Gruppo e all'eliminazione delle filiali in sovrapposizione. In attuazione di tale progetto, le Banche del Territorio hanno ceduto al Creberg complessivamente n. 52 sportelli bancari con decorrenza 1° agosto 2011. Quindi, perfezionato l'iter che ha condotto alla fusione per incorporazione delle c.d. Banche del territorio nel Banco Popolare, si è proceduto, in linea con il progetto di riarticolazione, mediante la cessione da parte del Creberg al Banco Popolare di n. 35 sportelli bancari con decorrenza 10 dicembre 2012.

Allo stato, il Banco Popolare opera anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, i seguenti marchi storici: "Banca Popolare di Verona", "Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero", "Banco S. Geminiano e S. Prospero", "Banca Popolare di Lodi", "Banca Popolare di Novara", "Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno", "Cassa di Risparmio di Lucca", "Cassa di Risparmio di Pisa", "Cassa di Risparmi di Livorno", "Banco San Marco", "Banca Popolare del Trentino", "Banca Popolare di Cremona", "Banca Popolare di Crema", "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", "Cassa di Risparmio di Imola", "Banco Popolare Siciliano".

Attività del Gruppo

Il Banco Popolare è la Capogruppo del Gruppo Banco Popolare, tra i principali gruppi bancari in Italia con circa 3 milioni di clienti e, alla data del 30 settembre 2013, 1.990 sportelli (di cui 239 del Credito Bergamasco).

Il Banco Popolare, ispirandosi ai principi del credito popolare, svolge, anche attraverso le proprie controllate e partecipate, attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, nelle sue varie forme, *asset & wealth management*, credito al consumo, *private e investment banking*, *merchant banking*, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, accordando speciale attenzione al territorio ove è presente la rete distributiva del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative.

Il Gruppo è altresì presente all'estero, essenzialmente per il soddisfacimento dell'esigenze della propria clientela, attraverso tre banche - Banco Popolare Croatia, in Croazia, Banco Popolare Luxembourg, in Lussemburgo, Banca Aletti & C. (Suisse), in Svizzera -, una filiale a Londra (Gran Bretagna) ed uffici di rappresentanza in India (Mumbai), Cina (Hong Kong e Shanghai) e Russia (Mosca).

Organi sociali

a) Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare è stato nominato dall'assemblea del 26 novembre 2011 e si compone di 24 (ventiquattro) consiglieri. Alla data della presente Relazione, il Consiglio è composto dai seguenti 23 (ventitre) membri (a seguito delle dimissioni del prof. Andrea Sironi rese in data 14 maggio 2013, che, alla data della presente Relazione, non è stato ancora sostituito), il cui mandato scadrà con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2013:

<i>Nome</i>	<i>Carica</i>
Carlo Fratta Pasini	Presidente
Guido Castellotti	Vice Presidente
Maurizio Comoli	Vice Presidente
Pier Francesco Saviotti	Amministratore Delegato
Alberto Bauli	Consigliere
Angelo Benelli	Consigliere
Pietro Buzzi	Consigliere
Aldo Civaschi	Consigliere
Vittorio Coda	Consigliere
Giovanni Francesco Curioni	Consigliere
Domenico De Angelis	Consigliere
Maurizio Faroni	Consigliere
Gianni Filippa	Consigliere
Andrea Guidi	Consigliere
Valter Lazzari	Consigliere
Maurizio Marino	Consigliere
Enrico Perotti	Consigliere
Gian Luca Rana	Consigliere

Claudio Rangoni Machiavelli	Consigliere
Fabio Ravanelli	Consigliere
Sandro Veronesi	Consigliere
Tommaso Zanini	Consigliere
Cristina Zucchetti	Consigliere

b) Comitato Esecutivo:

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un comitato esecutivo composto dai seguenti 6 (sei) amministratori:

<i>Nome</i>	<i>Carica</i>
Carlo Fratta Pasini	Presidente
Guido Castellotti	Vice Presidente
Maurizio Comoli	Vice Presidente
Pier Francesco Saviotti	Amministratore Delegato
Maurizio Faroni	Consigliere
Domenico De Angelis	Consigliere

c) Direzione Generale:

La Direzione Generale è costituita dal dott. Maurizio Faroni, che riveste la carica di Direttore Generale, e dal dott. Domenico De Angelis, che riveste la carica di Condirettore Generale.

d) Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale di Banco Popolare è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 26 novembre 2011 e rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013.

Il Collegio Sindacale è composto dai seguenti membri:

<i>Nome</i>	<i>Carica</i>
Pietro Manzonetto	Presidente
Giuliano Buffelli	Sindaco Effettivo
Maurizio Calderini	Sindaco Effettivo
Gabriele Camillo Erba	Sindaco Effettivo
Alfonso Sonato	Sindaco Effettivo
Marco Bronzato	Sindaco Supplente
Carlo Sella	Sindaco Supplente

Dati economici e patrimoniali al 30 giugno 2013

La tabella che segue riporta i dati di sintesi di Banco Popolare tratti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013.

<i>(milioni di euro)</i>	30/06/2013
Dati economici	
Margine finanziario	812,3
Commissioni nette	743,8
Proventi operativi	1.827,6
Oneri operativi	(1.110,7)
Risultato della gestione operativa	716,9
Risultato lordo dell'operatività corrente	307,5
Risultato netto senza FVO	155,7
Impatto FVO	0,4
Risultato netto	156,1
Dati patrimoniali	
Totale dell'attivo	131.998,5
Crediti verso clientela (lordi)	95.413,4
Attività finanziaria e derivati di copertura	24.495,3
Patrimonio netto	8.858,2
Attività Finanziaria della clientela	
Raccolta diretta	94.934,7
Raccolta indiretta	60.392,7
- Risparmio gestito	27.529,6
- Fondi comuni e Sicav	10.989,7
- Gestioni patrimoniali mobiliari e in fondi	6.644,3

- Polizze assicurative	9.895,6
- Risparmio amministrato	32.863,1
<hr/>	
Dati della struttura	
Numero medio dei dipendenti e altro personale	18.382
Numero degli sportelli bancari	1.989

Eventi successivi al 30 giugno 2013

Evoluzione del contenzioso fiscale

Di seguito si riporta l'evoluzione dei contenziosi fiscali intervenuta dopo la chiusura del semestre:

- con riferimento ai contenziosi in essere riguardanti la pretesa omessa applicazione dell'Iva alle commissioni fatturate per il servizio di banca depositaria, il Gruppo ha maturato, successivamente alla chiusura del semestre, la decisione di ricercare una possibile definizione delle controversie nell'ambito di un confronto da avviare con l'Agenzia delle Entrate. Considerato il diritto delle banche ad esercitare la rivalsa a fronte dell'eventuale imposta da versare e la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sul trattamento Iva di tale tipologia di ricavi, si ritiene che anche nell'ambito di una eventuale definizione extragiudiziale delle controversie in esame non dovrebbero emergere passività a carico del Gruppo;
- il 18 luglio 2013, nel contesto della verifica già in corso sul Banco Popolare relativamente all'esercizio 2010, i funzionari dell'Ufficio Grandi Contribuenti – Settore Controlli e Riscossione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto hanno comunicato l'avvio di una verifica fiscale anche nei confronti della controllata BP Property Management S.C.A R.L. La verifica ha carattere generale e riguarda IRES, IRAP e IVA per le annualità dal 2008 al 2011;
- l'Agenzia delle Entrate ha notificato al Credito Bergamasco, in qualità di cessionaria, ed al Banco Popolare (in qualità di società incorporante di Banca Popolare di Lodi S.p.A. e di Banca Popolare di Cremona S.p.A., cedenti dei rami aziendali di cui *infra*) due avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro con riferimento agli atti di cessione infragruppo di rami d'azienda perfezionati in data 28 luglio 2011. La richiesta complessiva dell'Ufficio ammontava a 1,3 milioni di Euro. In data 15 novembre 2013 ad esito dei contatti avviati a seguito della presentazione di istanza di adesione la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria è stata definita limitando l'onere a carico del Credito Bergamasco a 0,2 milioni di Euro.

Operazioni di covered bond e cartolarizzazione

Programma OBG Residenziale

A seguito del *downgrading* da parte di Moody's, che ha ridotto il *rating* del Banco Popolare da "Baa3" a "Ba3", il *rating* del Programma OBG Residenziale è passato da "A2" a "Ba2". In occasione del rinnovo annuale del Prospetto, sono state apportate alcune modifiche alla struttura del Programma, tra cui è stato ridotto il livello minimo di *rating* del Banco Popolare per lo svolgimento del ruolo di banca depositaria per la tenuta di taluni conti della Società Veicolo, per la nomina del Back-up Servicer e per le modalità di rimborso del finanziamento subordinato (da "Baa3" a "Ba3"). Tali modifiche sono state approvate dal Rappresentante degli Obbligazionisti e dalle altre parti coinvolte nel Programma, previa conferma del *rating* da parte delle agenzie di *rating*.

Programma OBG Commerciale

Si è proceduto all'aggiornamento annuale del prospetto relativo al Programma e contestualmente è stato attribuito allo stesso il *rating* ufficiale da parte dell'agenzia Moody's ("Baa3"). In tale occasione, sono state apportate alcune modifiche strutturali al Programma, tra cui la riduzione del livello di *rating* richiesto per lo svolgimento del ruolo di banca depositaria per la tenuta di taluni conti della Società Veicolo e per la nomina del Back-up Servicer (da "Baa3" a "Ba3"). Tali modifiche sono state approvate dal Rappresentante degli Obbligazionisti e dalle altre parti coinvolte nel Programma, previa conferma del *rating* da parte delle agenzie di *rating*.

Accertamenti ispettivi in corso da parte dell'Organo di Vigilanza e Asset Quality Review

In data 11 settembre 2013 è stato avviato un accertamento ispettivo nei confronti del Gruppo Banco Popolare avente per oggetto il governo, la gestione ed il controllo del rischio di credito e la verifica del livello di sviluppo del requisito regolamentare sui rischi operativi (metodi AMA). Mentre la verifica di pre-validazione conseguente alla preventivata istanza per l'utilizzazione dei modelli interni per la misurazione dei rischi operativi si è già conclusa e si è in attesa di ricevere comunicazioni in merito all'esito della stessa, l'accertamento ispettivo riguardante il governo del rischio di credito è tutt'ora in corso.

In data 13 novembre 2013 è stata inoltre avviata un'ulteriore verifica finalizzata a verificare l'idoneità delle procedure utilizzate per la gestione e la trasmissione delle informazioni sui prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

Il Banco Popolare, inoltre, rientra tra i quindici istituti di credito italiani sottoposti all'esame della qualità degli *asset* iscritti a bilancio (*asset quality review*) condotto dall'*European Central Bank* (BCE). L'esame della BCE, promosso nell'ottica di migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie, si svolge attraverso un'analisi della qualità dell'attivo delle banche, ivi compresa l'adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti.

Attualmente è in corso la prima fase di tale verifica volta alla raccolta dei dati, che si svolge sotto la diretta supervisione di Banca d'Italia. È il terzo pilastro di un'operazione di trasparenza sul settore creditizio che comprende una valutazione generale del rischio e *stress test* per verificare la tenuta dei conti in situazioni a rischio.

Per quanto i valori riportati nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 del Banco Popolare siano espressione della migliore valutazione operata sulla base dei principi contabili di riferimento, non si può escludere che le suddette valutazioni, pur ragionevoli, possano non trovare piena conferma nella misura in cui eventuali diversi parametri dovessero essere utilizzati nella conduzione dell'attuale ispezione dell'Organo di Vigilanza e dell'Asset Quality Review da parte della Banca Centrale Europea.

Trattative per la cessione di Banco Popolare Croatia d.d.

Il Banco Popolare ha recentemente avviato le trattative volte alla cessione della partecipazione detenuta nella controllata Banco Popolare Croatia, avviando uno specifico progetto finalizzato ad identificare un possibile acquirente.

Alla data di redazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 non si riscontravano nella fattispecie tutte le condizioni richieste dal principio contabile IFRS 5 per la classificazione della controllata come "*held for sale*" in quanto, nonostante la partecipazione fosse (e sia) disponibile per la cessione immediata, nelle condizioni vigenti a quella data la cessione non poteva ritenersi "*highly probable*", non trattandosi di un *asset* attivamente scambiato sul mercato.

Si fa presente che, in considerazione dell'incertezza riguardante il valore che i potenziali acquirenti attribuiranno alla controllata, è possibile che la eventuale cessione, ove perfezionata,

possa comportare la rilevazione di una perdita ad oggi non determinabile rispetto al valore di iscrizione nel bilancio consolidato delle attività e delle passività patrimoniali della controllata.

Accordi concernenti il personale dipendente

In data 3 ottobre 2013 è stato sottoscritto un accordo con le Organizzazioni Sindacali che ha portato alla definizione delle seguenti intese:

Accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore

E' stato codificato l'accesso al Fondo di Solidarietà di tutte le risorse aventi i requisiti previsti dagli accordi sindacali precedentemente sottoscritti, pari a 358 risorse complessive a livello di Gruppo.

Al riguardo si segnala che l'accordo del 3 ottobre 2013 ha sancito l'accoglimento di tutte le richieste di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, che sono pervenute in misura significativamente superiore rispetto all'obiettivo minimo di 250 risorse definito nel precedente accordo di giugno 2013. Gli impegni conseguenti al citato accordo, in merito all'accoglimento del maggior numero di domande, essendo frutto di decisioni prese nel mese di ottobre 2013, saranno oggetto di rendicontazione nella situazione patrimoniale ed economica del quarto trimestre 2013, come stabilito dal principio contabile di riferimento IAS 10.

Stabilizzazioni/Assunzioni

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del personale in possesso dei requisiti pensionistici e di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, in un'ottica di ricambio generazionale finalizzato alla stabile occupazione, si è concordato di provvedere, nel rispetto delle prassi e delle esigenze tecnico organizzative aziendali, alla stabilizzazione/assunzione di 133 risorse nel Gruppo entro il 31 dicembre 2013.

Part-time e Welfare

E' stato prorogato sino al 30 giugno 2014 l'accordo vigente con riferimento al *part-time* quale strumento che consente di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e la flessibilità del lavoro.

E' stato inoltre definito con le Organizzazioni Sindacali il percorso finalizzato a ricercare soluzioni condivise che contribuiscano al governo del costo del personale anche in una prospettiva di sostenibilità sociale indirizzando parte delle risorse economiche verso forme di *welfare* aziendale.

Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in data 29 ottobre 2013 ha deliberato un intervento di sostegno ai sensi dell'art. 29 del proprio Statuto, a favore di una consorziata in Amministrazione Straordinaria. L'intervento del Fondo, che è stato autorizzato dall'Organo di Vigilanza, è destinato a coprire il *deficit* patrimoniale della suddetta consorziata. Tale *deficit* è attualmente in corso di puntuale determinazione. L'impegno assunto dal Fondo prevede l'erogazione di un contributo massimo pari a 280 milioni di euro che verrà addebitato alle banche consorziate. Sulla base delle attuali quote contributive delle banche aderenti, la passività potenziale massima a carico del Gruppo Banco Popolare ammonta a 13,5 milioni di euro.

Fondo Immobiliare Eracle

In data 5 novembre 2013 è pervenuta al Banco Popolare una comunicazione da parte di Generali Immobiliare Italia SGR, gestore del fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati denominato "Fondo Eracle", in relazione alla conclusione di una verifica fiscale nei suoi confronti. La società di gestione ha informato che i verificatori hanno contestato la pretesa mancata applicazione dell'IVA ai contratti di locazione in essere tra il Fondo Comune di Investimento "Eracle" e BP Property Management per gli esercizi dal 2009 fino al 25 giugno 2012. L'IVA pretesa ammonta complessivamente a 35,1 milioni di Euro. La società di gestione ha anticipato nella propria comunicazione che ogni eventuale passività derivante al Fondo e alla stessa società di gestione sarà oggetto di richiesta di indennizzo al Gruppo Banco Popolare. A seguito di tale comunicazione sono state immediatamente avviate tutte le azioni opportune al fine di tutelare gli interessi del Banco Popolare e delle proprie controllate.

Emissione Prestito Obbligazionario Banco Popolare subordinato Lower Tier II

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, nella seduta del 27 agosto 2013, aveva autorizzato la costituzione di un *plafond* di 600 milioni di euro, da destinare all'emissione da parte della Capogruppo di prestiti obbligazionari domestici subordinati di tipo Lower Tier II, con scadenza minima di 7 anni e massima di 10 anni da offrire in sottoscrizione al pubblico indistinto e/o ad investitori istituzionali, anche eventualmente in più *tranches*, entro il 30 giugno 2014, con l'intendimento di procedere comunque entro il 31 dicembre 2013 al collocamento di almeno 400 milioni di Euro, preferibilmente attraverso la rete distributiva del Gruppo.

Nei mesi successivi, dopo attente valutazioni sulla capacità di collocamento della rete del Gruppo e sul gradimento presso la clientela, il *plafond* iniziale di 600 milioni di Euro è stato elevato a 800 milioni di Euro e, con decorrenza 17 ottobre 2013, è stata deliberata l'emissione del nuovo prestito obbligazionario Banco Popolare Tasso Fisso Subordinato Lower Tier II (ISIN IT0004966823), avente durata di 7 anni (dal 18 novembre 2013 al 18 novembre 2020), tasso fisso del 5,5% con cedola annuale e rimborso con ammortamento mediante quote costanti a partire dalla fine del terzo anno.

Il collocamento, iniziato il 17 ottobre 2013, è terminato in data 15 novembre 2013.

L'operazione si pone l'obiettivo di incrementare la raccolta diretta e di rafforzare entro il corrente anno il Total Capital Ratio del Banco Popolare in vista dell'entrata in vigore dei provvedimenti di Basilea 3.

Progetto di fusione per incorporazione di Banca Italease S.p.A. nel Banco Popolare Società Cooperativa

Nell'ambito del progetto di semplificazione dell'articolazione societaria e della struttura organizzativa del Gruppo Banco Popolare, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, oltre ad approvare la fusione per incorporazione del Credito Bergamasco nella Capogruppo, e il Consiglio di Amministrazione di Banca Italease S.p.A. ("**Banca Italease**") hanno predisposto ed approvato un progetto di fusione di Banca Italease nel Banco Popolare. Tale ulteriore operazione di integrazione è descritta in unico contesto espositivo nello stesso Progetto di Fusione relativo alla fusione del Creberg nel Banco Popolare, fermo restando che i due procedimenti sono tra di loro autonomi. In particolare, la fusione del Creberg nel Banco Popolare potrà trovare attuazione indipendentemente dal perfezionamento della fusione di Banca Italease, mentre quest'ultima - approvata in forma semplificata sull'assunto che il Banco Popolare acquisti, entro la data di stipulazione dell'atto di fusione, il 100% del capitale sociale di Banca Italease e, quindi, anche la partecipazione che il Creberg attualmente detiene nel capitale sociale di Banca Italease - avrà efficacia subordinatamente al perfezionamento della fusione del Creberg nel Banco Popolare.

L'*iter* e gli adempimenti societari relativi alla fusione di Banca Italease beneficeranno delle forme semplificate previste dall'art. 2505 cod. civ. per l'incorporazione delle società interamente possedute, sull'assunto che il Banco Popolare, entro la data di stipulazione dell'atto di fusione, giunga a detenere il 100% del capitale sociale di Banca Italease a seguito:

- (i) dell'efficacia della fusione per incorporazione del Creberg nel Banco Popolare, che consentirà allo stesso Banco Popolare di subentrare nella titolarità della partecipazione che il Creberg attualmente detiene in Banca Italease pari al 2,923% del capitale sociale di Banca Italease;
- (ii) del trasferimento della partecipazione che Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A. attualmente detiene in Banca Italease pari al 14,657% del capitale sociale di Banca Italease.

1.2 Società Incorporanda

Denominazione

Credito Bergamasco S.p.A.

Sede legale

Bergamo, Largo Porta Nuova n.2.

Elementi identificativi

Il Creberg è una società per azioni iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, numero di iscrizione e codice fiscale 00218400166, appartenente al Gruppo Banco Popolare, soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco Popolare.

Capitale sociale

Alla data di approvazione della presente Relazione, il capitale sociale del Creberg è di Euro 185.180.541,00 interamente versato, suddiviso in n. 61.726.847 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 ciascuna.

Prestiti Obbligazionari Convertibili in corso

Il Creberg non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Oggetto Sociale

L'oggetto sociale del Creberg è il seguente: *“La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.*

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni."

Breve storia del Creberg

Il Creberg è stato costituito a Bergamo il 1° giugno 1891 sotto la denominazione di "Banca Piccolo Credito Bergamasco".

Nella sua storia ultracentenaria, la Banca ha perseguito il continuo radicamento nel territorio servito, sostenendo imprese e famiglie, sino a raggiungere dimensioni e ruolo di rilievo nel sistema bancario italiano.

Nel 1989 la Banca viene acquisita dall'Istituto francese Crédit Lyonnais, che giunge a detenere una quota di maggioranza pari al 56% del capitale sociale del Creberg.

Nel 1994, le azioni del Creberg vengono quotate presso l'MTA.

Nell'ottobre del 1997 il Creberg viene acquisito dall'allora Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero ed entra a far parte del Gruppo BPVN (oggi Gruppo Banco Popolare).

Attualmente, il Creberg dispone di 239 sportelli prevalentemente collocati in Lombardia.

Organi sociali:

a) Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione di Creberg è stato nominato dall'assemblea del 16 aprile 2011 e si compone di 16 (sedici) consiglieri. Alla data della presente relazione, il Consiglio è composto dai seguenti 15 (quindici) membri (a seguito delle dimissioni del dott. Massimo Cincera, rese in data 25 novembre 2013), il cui mandato scadrà con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013.

Nome	Carica
Cesare Zonca	Presidente
Mario Ratti	Vice Presidente Vicario
Carlo Fratta Pasini	Vice Presidente

Bruno Pezzoni	Amministratore Delegato
Giuseppe Ambrosi	Consigliere
Vittorio Armani	Consigliere
Giovanni Dotti	Consigliere
Maurizio Faroni	Consigliere
Enrico Fusi	Consigliere
Giacomo Gnutti	Consigliere
Paolo Longhi	Consigliere
Daniela Montemerlo	Consigliere
Alberto Motta	Consigliere
Claudia Rossi	Consigliere
Monica Santini	Consigliere

b) Comitato Esecutivo:

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno un comitato esecutivo composto dai 5 (cinque) seguenti amministratori:

<i>Nome</i>	<i>Carica</i>
Cesare Zonca	Presidente
Mario Ratti	Vice Presidente Vicario
Carlo Fratta Pasini	Vice Presidente
Bruno Pezzoni	Amministratore Delegato
Giacomo Gnutti	Consigliere

c) Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale di Creberg è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2011 e rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2013.

Il Collegio Sindacale è composto dai seguenti membri:

<i>Nome</i>	<i>Carica</i>
Giovanni Tantini	Presidente
Fabio Bombardieri	Sindaco Effettivo
Paolo Moro	Sindaco Effettivo
Renato Salerno	Sindaco Effettivo
Antonio Zini	Sindaco Effettivo
Enrico Locatelli	Sindaco Supplente
Giuliano Longhi	Sindaco Supplente

Dati economici e patrimoniali al 30 giugno 2013

La tabella che segue riporta i dati di sintesi del Creberg tratti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013.

<i>(milioni di euro)</i>	30/06/2013
Dati economici	
Margine finanziario	148,7
Commissioni nette	120,1
Proventi operativi	286,5
Oneri operativi	141,1
Risultato della gestione operativa	145,4
Risultato lordo dell'operatività corrente	71,7
Utile netto di periodo	45,9
<hr/>	
<i>(milioni di euro)</i>	30/06/2013
Dati patrimoniali	
Totale dell'attivo	13.158,1
Crediti verso clientela (lordi)	12.396,5
Attività finanziarie	142,3
Patrimonio netto	1.479,8
<hr/>	
Raccolta della clientela	
Raccolta totale	18.495,1
di cui: - Raccolta diretta	9.066,8
- Raccolta indiretta	9.428,3
di cui: - <i>Risparmio gestito</i>	3.276,3
- Fondi comuni e SICAV	1.485,9
- Gestioni patrimoniali mobiliari	426,3

e in Fondi	
- Polizze assicurative	1.364,1
- <i>Risparmio amministrato</i>	6.152,0

Dati della struttura

Numero medio dei dipendenti e altro personale	1.950
Numero degli sportelli bancari	239

Eventi successivi al 30 giugno 2013

Evoluzione del contenzioso fiscale

Di seguito si riporta l'evoluzione dei contenziosi fiscali intervenuta dopo la chiusura del semestre:

- con riferimento ai contenziosi in essere riguardanti la pretesa omessa applicazione dell'Iva alle commissioni fatturate per il servizio di banca depositaria, il Credito Bergamasco ha maturato successivamente alla chiusura del semestre la decisione di ricercare una possibile definizione delle controversie nell'ambito di un confronto da avviare con l'Agenzia delle Entrate. Considerato il diritto delle banche ad esercitare la rivalsa a fronte dell'eventuale imposta da versare e la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sul trattamento Iva di tale tipologia di ricavi, si ritiene che anche nell'ambito di una eventuale definizione extragiudiziale delle controversie in esame non dovrebbero emergere passività a carico della banca;
- l'Agenzia delle Entrate ha notificato al Credito Bergamasco, in qualità di cessionaria, ed al Banco Popolare (in qualità di società incorporante di Banca Popolare di Lodi S.p.A. e di Banca Popolare di Cremona S.p.A., cedenti dei rami aziendali di cui *infra*) due avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro con riferimento agli atti di cessione infragruppo di rami d'azienda perfezionati in data 28 luglio 2011. La richiesta complessiva dell'Ufficio ammontava a 1,3 milioni di euro. In data 15 novembre 2013, ad esito dei contatti avviati a seguito della presentazione di istanza di adesione, la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria è stata definita limitando l'onere a carico del Credito Bergamasco a 0,2 milioni di euro.

Accertamenti ispettivi in corso da parte dell'Organo di Vigilanza

In data 11 settembre 2013 è stato avviato un accertamento ispettivo nei confronti del Gruppo Banco Popolare, e quindi anche nei confronti del Credito Bergamasco, avente per oggetto il governo, la gestione ed il controllo del rischio di credito e la verifica del livello di sviluppo del

requisito regolamentare sui rischi operativi (metodi AMA). Mentre la verifica di pre-validazione conseguente alla preventivata istanza per l'utilizzazione dei modelli interni per la misurazione dei rischi operativi si è già conclusa e si è in attesa di ricevere comunicazioni in merito all'esito della stessa, l'accertamento ispettivo riguardante il governo del rischio di credito è tutt'ora in corso.

Il Gruppo Banco Popolare, e quindi anche il Credito Bergamasco, rientra tra i quindici istituti di credito italiani sottoposti all'esame della qualità degli asset iscritti a bilancio (*asset quality review*) condotto dall'European Central Bank (BCE). L'esame della BCE, promosso nell'ottica di migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie, si svolge attraverso un'analisi della qualità dell'attivo delle banche, ivi compresa l'adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti.

Attualmente è in corso la prima fase di tale verifica volta alla raccolta dei dati, che si svolge sotto la diretta supervisione di Banca d'Italia. È il terzo pilastro di un'operazione di trasparenza sul settore creditizio che comprende una valutazione generale del rischio e stress test per verificare la tenuta dei conti in situazioni a rischio. Per quanto i valori riportati nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 del Credito Bergamasco siano espressione della migliore valutazione operata sulla base dei principi contabili di riferimento, non si può escludere che le suddette valutazioni, pur ragionevoli, possano non trovare piena conferma nella misura in cui eventuali diversi parametri dovessero essere utilizzati nella conduzione dell'attuale ispezione dell'Organo di Vigilanza e dell'Asset Quality Review da parte della Banca Centrale Europea.

Accordi concernenti il personale dipendente

In data 3 ottobre 2013 è stato sottoscritto un accordo con le Organizzazioni Sindacali che ha portato alla definizione delle seguenti intese:

Accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore

E' stato codificato l'accesso al Fondo di Solidarietà di tutte le risorse aventi i requisiti previsti dagli accordi sindacali precedentemente sottoscritti, pari a 36 risorse complessive a livello di Credito Bergamasco.

Al riguardo si segnala che l'accordo del 3 ottobre 2013 ha sancito l'accoglimento di tutte le richieste di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, che sono pervenute, in misura significativamente superiore rispetto all'obiettivo minimo definito nel precedente accordo di giugno 2013. Gli impegni conseguenti al citato accordo, in merito all'accoglimento del maggior numero di domande, essendo frutto di decisioni prese nel mese di ottobre 2013, saranno oggetto

di rendicontazione nella situazione patrimoniale ed economica del quarto trimestre 2013, come stabilito dal principio contabile di riferimento IAS 10.

Stabilizzazioni/Assunzioni

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del personale in possesso dei requisiti pensionistici e di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, in un'ottica di ricambio generazionale finalizzato alla stabile occupazione, si è concordato di provvedere, nel rispetto delle prassi e delle esigenze tecnico organizzative aziendali, alla stabilizzazione/assunzione di 12 risorse nel Credito Bergamasco entro il 31 dicembre 2013.

Part-time e Welfare

E' stato prorogato sino al 30 giugno 2014 l'accordo vigente con riferimento al *part-time*, quale strumento che consente di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e la flessibilità del lavoro.

E' stato inoltre definito con le Organizzazioni Sindacali il percorso finalizzato a ricercare soluzioni condivise che contribuiscano al governo del costo del personale anche in una prospettiva di sostenibilità sociale indirizzando parte delle risorse economiche verso forme di *welfare* aziendale.

Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in data 29 ottobre 2013 ha deliberato un intervento di sostegno ai sensi dell'art. 29 del proprio Statuto a favore di una consorziata in Amministrazione Straordinaria. L'intervento del Fondo, che è stato autorizzato dall'Organo di Vigilanza, è destinato a coprire il *deficit* patrimoniale della suddetta consorziata. Tale *deficit* è attualmente in corso di puntuale determinazione. L'impegno assunto dal Fondo prevede l'erogazione di un contributo massimo pari a 280 milioni di euro che verrà addebitato alle banche consorziate. Sulla base delle attuali quote contributive delle banche aderenti la passività potenziale massima a carico del Credito Bergamasco ammonta a circa 2 milioni.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ED AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

2.1 Le motivazioni dell'operazione, obiettivi gestionali e programmi formulati per il

loro conseguimento

Unitamente alla programmata incorporazione di Banca Italease nel Banco Popolare (operazione, questa, che, come evidenziato nel Progetto di Fusione, avrà luogo successivamente al perfezionamento della fusione del Creberg nel Banco Popolare), la Fusione costituisce l'atto conclusivo di un articolato progetto di semplificazione dell'articolazione societaria e della struttura organizzativa del Gruppo Banco Popolare (c.d. progetto "Grande Banca Popolare") avviato nel corso del 2011 e che ha, sin qui, condotto all'integrazione nel Banco Popolare delle c.d. Banche del Territorio del Gruppo (Banca Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A., la Banca Popolare di Novara S.p.A., la Banca Popolare di Lodi S.p.A., la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., la Banca Popolare di Cremona S.p.A. e la Banca Popolare di Crema S.p.A.).

Un disegno, quello sin qui attuato, che ha permesso, attraverso un'opera di complessiva razionalizzazione e semplificazione dell'articolazione del Gruppo, di conseguire obiettivi di efficienza e redditività, salvaguardando nel contempo i marchi, la vocazione commerciale a servizio del territorio e le identità locali delle singole banche.

Anche la Fusione – grazie anche alla positiva esperienza maturata in seguito alle già attuate operazioni di integrazione nella Capogruppo delle altre Banche del Territorio - consentirà di conseguire benefici in termini di sinergie di costo, di semplificazione organizzativa e di maggiore snellezza nell'adozione ed implementazione delle strategie di Gruppo e permetterà di ridurre gli oneri fiscali attualmente sostenuti in base alla normativa vigente.

Inoltre, la fusione del Creberg nel Banco Popolare pone le premesse per la piena razionalizzazione della distribuzione della rete commerciale sul piano territoriale, agevolando il già avviato processo di eliminazione delle sovrapposizioni territoriali di sportelli all'interno del Gruppo nonché per un'ulteriore armonizzazione delle modalità e delle prassi commerciali offerti alla clientela del Gruppo e per il rafforzamento dei presidi centralizzati in materia commerciale e di politiche del credito, con conseguente generazione di sinergie operative tra le reti del Creberg e del Banco Popolare.

Sempre sul versante organizzativo, la Fusione consentirà l'accentramento delle funzioni duplicate, con conseguente destinazione delle risorse liberate allo sviluppo commerciale al fine di accrescere la qualità dei servizi consulenziali e di supporto alla clientela nonché al rafforzamento dei presidi centralizzati e specialistici di *governance*, controllo e pianificazione e l'incremento dell'efficacia dei processi della rete attraverso una piena

uniformazione alle linee guida operative della Capogruppo.

La Fusione Creberg permetterà inoltre di migliorare la posizione patrimoniale del Gruppo in prospettiva della prossima applicazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 e dal Regolamento UE n. 575/2013 (regole prudenziali “Basilea 3”) contenenti nuove limitazioni alla computabilità nel capitale primario di classe 1 del patrimonio di pertinenza dei soci di minoranza (c.d. *minorities*) del Credito Bergamasco. L’impatto dei benefici sul capitale primario di classe 1 del patrimonio (Common Equity Tier 1 Ratio) ascrivibili all’integrale trasformazione delle *minorities* del Creberg in maggior patrimonio di Capogruppo (e quindi in ipotesi di assenza di esercizio del diritto di recesso) è stimato in circa 30 *basis points*, avendo a base la simulazione degli impatti delle menzionate regole prudenziali Basilea 3 “fully loaded” al 30 giugno 2013.

L’interesse di Gruppo alla Fusione si coniuga anche con gli interessi specifici degli azionisti del Creberg, essendo finalizzata a:

- (i) porre le condizioni per promuovere un complessivo miglioramento dell’efficienza e della competitività anche della banca sul territorio di riferimento;
- (ii) ottenere sinergie dirette ed indirette, attraverso riduzioni dei costi di struttura e degli oneri fiscali;
- (iii) favorire, in prospettiva, la migliore copertura delle aree territoriali di vocazione, secondo le linee già indicate con le precedenti riarticolazioni delle reti distributive.

Inoltre, per effetto della Fusione e del concambio delle azioni Creberg con azioni Banco Popolare, gli azionisti Creberg beneficeranno di un titolo (le azioni Banco Popolare) più liquido rispetto alle azioni Creberg, caratterizzate da volumi di scambio estremamente contenuti, con conseguente maggiore facilità di dismettere il proprio investimento. La Fusione consentirà, inoltre, agli azionisti Creberg di partecipare direttamente al più ampio progetto di valorizzazione del Gruppo.

La Fusione non modificherà il legame del Creberg nei confronti del territorio e dei propri azionisti vuoi attraverso la creazione di una specifica divisione territoriale con sede a Bergamo, vuoi attraverso l’istituzione, in corrispondenza di tale Divisione, di un Comitato Territoriale di Consultazione e Credito ai sensi dell’art. 51 dello statuto del Banco Popolare composto da membri nominati tra soci esponenti del mondo

economico, professionale e associativo dell'area territoriale del Creberg, vuoi dal contributo dato alla Fondazione Credito Bergamasco che continuerà ad operare a sostegno delle aree di tradizionale insediamento della Banca.

Alla luce di quanto precede, ci si attende attraverso il perfezionamento della Fusione sia il conseguimento di sinergie di costo che di sinergie di ricavo, quest'ultime opportunamente e prudenzialmente ridotte nelle aspettative, in considerazione dell'attuale elevato livello di operatività degli sportelli del Creberg.

In particolare, è possibile ipotizzare sinergie di costo a regime per un importo pari a oltre 10 milioni di euro annui, mentre, dal lato ricavi, prudenzialmente non sono state stimate sinergie ancorché possibili.

Per l'efficace implementazione della Fusione è stato preventivato un monte spese, da considerarsi non ripetibili, pari a circa Euro 3 milioni.

2.2 Profili giuridici dell'operazione di Fusione

2.2.1 L'approvazione del Progetto di Fusione

L'operazione che si intende sottoporre all'esame e all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare è la fusione per incorporazione del Creberg nel Banco Popolare, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti cod. civ.

Il Progetto di Fusione, comprensivo dello Statuto sociale della Società Incorporante *post* Fusione (i cui elementi essenziali sono di seguito illustrati) che ne costituisce parte integrante, è stato approvato dagli organi amministrativi di Banco Popolare e Creberg in data 26 novembre 2013, conferendo, disgiuntamente tra loro, ai rispettivi Presidente e Amministratore Delegato mandato a definire e pubblicare la presente Relazione.

Il Progetto di Fusione è stato predisposto (e, quindi la Fusione sarà effettuata) sulla base delle relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2013 di cui all'art. 154-*ter*, secondo comma, TUF delle Società Partecipanti alla Fusione, approvate dai Consigli di Amministrazione del Banco Popolare e del Creberg rispettivamente in data 27 agosto 2013 e in data 26 agosto 2013, utilizzate come situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, cod. civ.

Il Progetto di Fusione sarà iscritto presso i Registri delle imprese dei luoghi ove hanno sede le Società Partecipanti alla Fusione previo rilascio da parte della Banca d'Italia della prescritta autorizzazione alla Fusione ai sensi dell'art. 57 TUB. Infatti,

l'operazione di fusione per incorporazione del Creberg nel Banco Popolare, unitamente alla fusione per incorporazione di Banca Italease nel Banco Popolare (cfr. paragrafo 1.1 della presente Relazione, sezione *Eventi successivi al 30 giugno 2013*), avendo ad oggetto istituti di credito, saranno sottoposte alla preventiva approvazione della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 TUB. Al riguardo, si evidenzia che Banca d'Italia dispone di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, che sarà presentata dal Banco Popolare in qualità di Capogruppo ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Capitolo IV, Sezione II), per autorizzare il Progetto di Fusione nel suo complesso, salve eventuali interruzioni.

2.2.2 *Modificazioni statutarie*

La Fusione comporterà l'estinzione della Società Incorporanda.

In dipendenza della Fusione, l'assemblea straordinaria del Banco Popolare sarà chiamata a deliberare, contestualmente all'approvazione del progetto di Fusione, un aumento di capitale sociale di Banco Popolare per nominali Euro 300.582.215 mediante emissione di n. 157.455.068 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire agli azionisti del Creberg, secondo il rapporto di cambio indicato al successivo paragrafo 3.1, con conseguente modifica dell'articolo 7 (*capitale sociale*) dello statuto sociale.

Al riguardo, si segnala che gli azionisti del Creberg diverranno azionisti del Banco Popolare a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e diverranno, pertanto, soggetti, per le azioni ricevute in concambio, alle previsioni dello Statuto sociale del Banco Popolare e, quindi, alla normativa sulle banche popolari e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 30, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("TUB"), in materia di diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla titolarità di azioni e di limiti al possesso azionario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 dello statuto del Banco Popolare, si rammenta che la qualità di socio potrà essere acquistata dagli azionisti Creberg mediante domanda scritta che dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, accompagnata dalla certificazione attestante la titolarità di almeno 1.000 azioni Banco Popolare, fermo restando che agli azionisti in questione i quali presentassero la domanda di ammissione a socio entro il 31 dicembre 2014 non sarà applicata la tassa di ammissione a socio.

In forza del rinvio disposto dall'articolo 17 dello statuto del Banco Popolare alle disposizioni di legge in materia di limiti alla partecipazione azionaria (*i.e.* all'articolo 30 TUB), si rammenta che nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'1,00% del capitale sociale e le azioni eccedenti tale limite devono essere alienate entro un anno dalla contestazione da parte della società del superamento del predetto limite; in difetto, trascorso tale termine i diritti patrimoniali di pertinenza delle azioni in eccesso vengono acquisiti dal Banco Popolare ai sensi di legge. Il divieto, tuttavia, non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

Inoltre, si evidenzia inoltre che, trattandosi di banca popolare, ciascun socio – ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale del Banco Popolare – ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute.

In dipendenza della Fusione, si procederà altresì alla modifica dell'art. 1 dello Statuto del Banco Popolare al fine di inserire il “Credito Bergamasco” tra i segni distintivi di cui il Banco Popolare si avvarrà nell'esercizio dell'attività creditizia nei territori di riferimento del Creberg nonché, in linea con il modello organizzativo adottato dal Banco Popolare, al fine di prevedere la città di Bergamo quale sede della struttura di vertice della Divisione territoriale “Credito Bergamasco”.

Nell'ottica di rafforzare il radicamento con il territorio di tradizionale insediamento del Creberg, i 4/30 della quota che venisse destinata dall'Assemblea ordinaria dei Soci del Banco Popolare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse - a valere sull'utile netto risultante dal bilancio approvato - saranno destinati ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco (art. 5 dello Statuto del Banco Popolare).

Infine, in considerazione del completamento del progetto di semplificazione del Gruppo, e sulla scorta dell'esperienza acquisita, si procederà ad una integrazione della composizione del Comitato Esecutivo del Banco Popolare, il cui numero complessivo verrà elevato da 6 (sei) a 7 (sette) amministratori (art. 35 dello Statuto del Banco Popolare).

Fermo quanto precede, sono fatte salve le modifiche all'articolo 7 (*capitale sociale*) dello statuto sociale della Società Incorporante che, durante il procedimento relativo alla Fusione, dovessero essere deliberate in dipendenza dell'eventuale esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare della facoltà di riscatto delle obbligazioni convertibili del Prestito ai sensi dell'art. 11 del relativo regolamento.

Con riferimento alle modifiche statutarie descritte in precedenza, si riporta di seguito l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale del Banco Popolare nel testo vigente e in quello *post* Fusione.

Testo vigente	Testo <i>post</i> Fusione
<p>Art. 1. - Costituzione e denominazione</p> <p>Con atto del 27 giugno 2007 n. 98543, rogito Notaio Ruggero Piatelli di Verona è stato costituito il Banco Popolare – Società Cooperativa (la “Società” o la “Banca”).</p> <p>La Società è sorta per effetto della fusione in data 27 giugno 2007 tra il “Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.”, costituito il 21 maggio 2002, quale risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero S.c.c. a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c.a r.l. fondata il 28 maggio 1871, e la “Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa” fondata il 28 marzo 1864 (congiuntamente, le “Banche Fondatrici”).</p> <p>La Società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Novara”, “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno”, “Cassa di Risparmio di Lucca”, “Cassa di Risparmio di Pisa”, “Cassa di Risparmi di Livorno”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, “Banca Popolare di Cremona”, “Banca Popolare di Crema”, “Banco di Chiavari e della Riviera Ligure”, “Cassa di Risparmio di Imola”, “Banco</p>	<p>Art. 1- - Domanda di ammissione a socio</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>La Società opera anche utilizzando tra gli altri, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Novara”, “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno”, “Cassa di Risparmio di Lucca”, “Cassa di Risparmio di Pisa”, “Cassa di Risparmi di Livorno”, “Credito Bergamasco”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, “Banca Popolare di Cremona”, “Banca Popolare di Crema”, “Banco di Chiavari e della Riviera Ligure”, “Cassa di</p>

<p>Popolare Siciliano”.</p> <p>La Società è organizzata secondo Divisioni territoriali (le “Divisioni”) corrispondenti ad una o più aree di tradizionale radicamento storico, le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona, Lodi e Novara.</p>	<p>Risparmio di Imola”, “Banco Popolare Siciliano”.</p> <p>La Società è organizzata secondo Divisioni territoriali (le “Divisioni”) corrispondenti ad una o più aree di tradizionale radicamento storico, le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona, Lodi, e Novara e Bergamo.</p>
<p>Art. 5. - Mutualità</p> <p>In conformità alla propria appartenenza al credito popolare, la Società accorda speciale attenzione al territorio ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.</p> <p>Fermo quanto previsto dall’art. 53, primo comma, dello Statuto, l’Assemblea ordinaria annuale del Banco Popolare può destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse una quota dell’utile netto risultante dal bilancio approvato.</p> <p>Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative di sostegno dei territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lodigiano e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Lodi; ▪ 8/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio novarese e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Novara; ▪ 9/26 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona; 	<p>Art. 5- - Mutualità</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative di sostegno dei territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8/2630 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lodigiano e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Lodi; ▪ 8/2630 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio novarese e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Novara; ▪ 9/2630 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quello di riferimento della Divisione le cui strutture di vertice sono ubicate a Verona;

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1/26 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospiero. <p>Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto.</p> <p>Le decisioni relative alle suddette iniziative, ove non affidate alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa dalla Società, le quali disporranno direttamente di quanto loro assegnato con riferimento alle proprie finalità statutarie, saranno assunte con il parere o su proposta del Comitato Territoriale di consultazione e credito, di cui all'art. 51, competente per territorio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1/2630 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospiero-; ▪ 4/30 ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco. <p>Invariato</p> <p>Le decisioni relative alle suddette iniziative, ove non affidate alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio, alla Fondazione Credito Bergamasco ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa dalla Società, le quali disporranno direttamente di quanto loro assegnato con riferimento alle proprie finalità statutarie, saranno assunte con il parere o su proposta del Comitato Territoriale di consultazione e credito, di cui all'art. 51, competente per territorio.</p>
<p>Art. 7. – Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale, che possono essere emesse illimitatamente. Le azioni sono nominative.</p> <p>L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:</p> <p>(a). in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi della normativa vigente, con i <i>quorum</i> e le maggioranze previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria;</p> <p>(b). in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Art. 7. – Capitale sociale</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>

<p>Sino a quando le azioni della Società risulteranno quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione non provvederà all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del secondo comma del presente articolo.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 <i>ter</i> cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili ai sensi della normativa vigente nei limiti di cui all'art. 33.2, secondo comma, lett. n).</p>	<p>Invariato</p>
<p>Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente prescritte, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa vigente.</p>	<p>Invariato</p>
<p>In data 30 gennaio 2010 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere in una o più volte, entro e non oltre il termine massimo di due anni dalla data della deliberazione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di Euro 1 miliardo, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 1 miliardo, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da</p>	<p>Invariato</p>

<p>porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, con facoltà per il Consiglio di Gestione di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'importo della cedola da attribuire agli strumenti, il rapporto di conversione in azioni della Società, gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione, il regolamento delle obbligazioni convertibili, le modalità di conversione e di rimborso nonché la durata, l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione, che complessivamente non potrà comunque eccedere il controvalore massimo di Euro 1 miliardo, il numero di azioni da emettere, nonché ogni altra modalità, termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale.</p> <p>In attuazione della delega conferita giusta delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 30 gennaio 2010, verbalizzata a rogito Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona in data 31 gennaio 2010, repertorio n. 54089, raccolta n. 19038, il Consiglio di Gestione, in data 2 febbraio 2010 e 25 febbraio 2010, ha deliberato di emettere numero 162.014.061 obbligazioni convertibili, del valore nominale di euro 6,15 ciascuna, per l'importo nominale complessivo pari ad euro 996.386.475,15 da offrire in opzione a coloro che, alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, risulteranno essere azionisti della Società e/o portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360", secondo, rispettivamente, il rapporto di numero una obbligazione convertibile per ogni numero quattro</p>	<p>Invariato</p>
--	-------------------------

azioni della Società possedute, e secondo il rapporto di numero quarantatre obbligazioni convertibili per ogni numero quattrocento obbligazioni convertibili denominate “Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (“TDF”) 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360” possedute. Conseguentemente, sempre in esecuzione della suddetta delega, il Consiglio di Gestione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni per l'importo massimo di Euro 996.386.475,15, da liberarsi anche in più riprese mediante l'emissione di massime numero 276.774.021 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni della Società in circolazione alla data di emissione e da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili. L'Assemblea Straordinaria del 26 novembre 2011 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà, da esercitarsi entro e non oltre il termine massimo di due anni dalla data della deliberazione, di modificare le delibere del Consiglio di Gestione del 2 e 25 febbraio 2010, relative all'aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario “Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, al fine di incrementare l'emissione del numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito obbligazionario fino ad un massimo di n. 1.500.000.000 azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.. In attuazione della delega conferita giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria del 26 novembre 2011, il Consiglio di Amministrazione, in data 12 novembre 2013 ha deliberato di determinare in 1.500.000.000 il

<p>numero massimo di azioni ordinarie di nuova emissione senza indicazione del valore nominale a servizio del prestito obbligazionario. Sono state convertite n. 71.505 obbligazioni convertibili a fronte delle quali sono state emesse n. 71.505 azioni ordinarie per un incremento di capitale sociale di Euro 3,60 per ogni azione emessa.</p> <p>Tutto quanto sopra precisandosi che, a seguito della eliminazione del valore nominale espresso deliberato dall'Assemblea dell'11 dicembre 2010, il rapporto di conversione delle obbligazioni di cui al presente comma si intende stabilito in una azione ordinaria emessa a fronte di un incremento di capitale pari ad Euro 3,60, per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad Euro 6,15 presentata alla conversione.</p>	<p>Invariato</p> <p>In data [●], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio della fusione per incorporazione del "Credito Bergamasco S.p.A." ed a soddisfazione del rapporto di cambio, secondo quanto meglio risultante dal progetto di fusione in pari data approvato dalla medesima Assemblea straordinaria, per nominali Euro 300.582.215, mediante emissione di numero 157.455.068 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da assegnare agli azionisti della società incorporanda "Credito Bergamasco S.p.A.", il tutto come meglio previsto nel succitato progetto.</p>
<p>Art. 35. – Comitato Esecutivo: numero e composizione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'art. 36 dello Statuto.</p> <p>Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo</p>	<p>Art. 35. – Comitato Esecutivo: numero e composizione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 6 7 (seisette) amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'art. 36 dello Statuto.</p> <p>Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo</p>

<p>il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato. Gli altri due componenti sono scelti tra i Consiglieri aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1.</p> <p>In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.</p> <p>Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Comitato Esecutivo elegge il proprio Vice Presidente tra i Consiglieri diversi da quelli aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1 membri del Comitato stesso.</p> <p>Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.</p> <p>Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.</p> <p>Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato. Due degli Gli altri due tre componenti sono scelti tra i Consiglieri aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 29.1.</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p>
--	--

2.2.3 Natura di operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate

Per quanto attiene al Banco Popolare, la Fusione rappresenta, quale operazione effettuata con una propria società controllata (il Creberg), un'"operazione infragruppo", ai sensi di quanto previsto dalla procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate, approvata dall'organo amministrativo del Banco Popolare in data 30 novembre 2010 e come successivamente aggiornata ("**Procedura Banco Popolare**") in forza dell'art. 2391-*bis* cod. civ. e dell'art. 4, primo e terzo comma, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni tra parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ("**Regolamento Parti Correlate**").

Attesa l'assenza nel Creberg di interessi significativi di altre parti correlate del Banco Popolare, la Fusione è esente dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Parti Correlate e nella Procedura Banco Popolare, fatta eccezione per l'obbligo di fornire le informazioni in ordine alla Fusione nella relazione intermedia

sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale *ex art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate*.

In merito al Credito Bergamasco, in conseguenza del rapporto di controllo di diritto di Banco Popolare su Creberg, nonché verificati gli indici di rilevanza di cui al Regolamento Parti Correlate e del Regolamento “Procedure per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” approvato in data 29 novembre 2010 e successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione del Creberg in forza dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, primo e terzo comma, del Regolamento Parti Correlate (“**Procedura Creberg**”), l’operazione di Fusione integra gli estremi di un’operazione tra parti correlate di “maggiore rilevanza”.

Sul punto, si dà atto che le attività connesse al Progetto di Fusione e, in particolare, quelle relative alla determinazione del Rapporto di Cambio e degli ulteriori elementi giuridici ed economici della Fusione sono state svolte dal Consiglio di Amministrazione del Creberg in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate e dalla Procedura Creberg. In particolare, il Comitato Indipendenti del Creberg è stato coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria della Fusione e, in data 25 novembre 2013, ha reso il proprio motivato parere favorevole ai sensi del Regolamento Parti Correlate e della Procedura Creberg, circa la sussistenza di un interesse per il Creberg e per i suoi azionisti (con particolare riferimento a quelli diversi dal Banco Popolare) all’esecuzione della Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni di cui al Progetto stesso.

In tale contesto, si è reso, altresì, necessario da parte del Creberg redigere un documento informativo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all’Allegato 6 della Procedura Creberg (il “**Documento Informativo Parti Correlate**”), il quale sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e di regolamento.

Fermo quanto precede, per entrambe le società la Fusione è assoggettata ai Regolamenti “*Procedure e politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati*” approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione (“**Regolamento Banco Popolare**” e “**Regolamento Creberg**”) in conformità alle nuove disposizioni prudenziali per le banche in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).

In particolare, la Fusione si configura quale operazione di “maggiore rilevanza” ai sensi

del paragrafo 4.4.1 dei citati Regolamenti, rispetto alla quale:

- il Comitato Indipendenti del Credito Bergamasco, sulla base di quanto appurato nel corso dell'istruttoria, ha espresso un motivato parere favorevole circa la sussistenza dell'interesse del Creberg al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; peraltro, essendo il Banco Popolare società appartenente al Gruppo, la stessa è esclusa dal calcolo dei limiti previsti dal predetto Regolamento Creberg;
- il Comitato Indipendenti del Banco Popolare, sulla base di quanto appurato nel corso dell'istruttoria, ha espresso un motivato parere favorevole circa la sussistenza dell'interesse del Banco Popolare al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; peraltro, essendo il Creberg società appartenente al Gruppo, la stessa è esclusa dal calcolo dei limiti previsti dal predetto Regolamento Banco Popolare.

2.2.4 *Natura di operazione significativa di fusione ex art. 70 del Regolamento Emittenti*

Atteso che l'Allegato 3B del Regolamento Emittenti in materia di “*Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti*” prevede che, in caso di fusione per incorporazione tra emittenti azioni, quali sono il Banco Popolare e il Creberg, la Consob ritiene comunque necessaria la redazione del documento informativo previsto dall'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti per le operazioni di fusione “significative”, è richiesta la redazione di tale documento informativo.

Pertanto, posto che Banco Popolare e Creberg hanno ritenuto di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 70, comma 8, Regolamento Emittenti ⁽¹⁾, di derogare all'adempimento previsto dall'art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla Fusione, Banco Popolare e Creberg metteranno a disposizione del pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B del

⁽¹⁾ L'art. 70, comma 8, Regolamento Emittenti stabilisce: “*Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.*”

Regolamento Emittenti.

3. IL RAPPORTO DI CAMBIO E I CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO. VALORI ATTRIBUITI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO

3.1 Il Rapporto di Cambio

Come segnalato, il Progetto di Fusione è stato predisposto sulla base, quali situazioni patrimoniali di riferimento *ex art. 2501-quater* cod. civ., delle relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2013 di Banco Popolare e Creberg, approvate dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 27 agosto 2013 e in data 26 agosto 2013. Le relazioni finanziarie semestrali di Banco Popolare e Creberg sono state oggetto di revisione contabile limitata da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A., società di revisione incaricata della revisione legale dei conti del Banco Popolare e del Creberg, che, in data 27 agosto 2013, ha emesso con riferimento alla Relazione semestrale del Banco Popolare nonché alla Relazione semestrale del Creberg le proprie relazioni con giudizio senza rilievi.

In data 26 novembre 2013, i Consigli di Amministrazione di Banco Popolare e di Creberg, dopo avere esaminato e fatto proprie le valutazioni dei rispettivi *advisor*, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. per Banco Popolare e Bank of America Merrill Lynch / Merrill Lynch International per Credito Bergamasco, nonché – quanto a Creberg – preso altresì atto del motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti (cfr. il precedente Paragrafo 2.2.3), hanno approvato il rapporto di cambio tra le azioni ordinarie di Banco Popolare e le azioni ordinarie di Creberg (il “**Rapporto di Cambio**”) nella seguente misura:

11,5 azioni ordinarie Banco Popolare per ogni azione ordinaria Creberg

Non sono previsti conguagli in denaro.

Con riferimento al Rapporto di Cambio, si segnala inoltre che, sempre in data 26 novembre 2013, i Consigli di Amministrazione del Banco Popolare e del Creberg – avvalendosi della facoltà *ex art. 2501-sexies*, quarto comma, cod. civ. di richiedere la nomina di uno o più esperti comuni (l’“**Esperto Comune**”) – hanno deliberato di depositare presso il competente tribunale un’istanza congiunta per la nomina di un Esperto Comune, con il compito di attestare, nella propria relazione, la congruità del Rapporto di Cambio. La relazione dell’Esperto Comune *ex art. 2501-sexies* cod. civ. sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e di regolamento.

L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell' articolo 154-ter del Testo unico”.

3.2 Perizia valutativa e descrizione dei criteri di valutazione utilizzati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Il Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare, con il supporto di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, anche “**Mediobanca**” o l’“*Advisor*”), è giunto alla determinazione del Rapporto di Cambio a seguito di una ponderata valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione, adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura e per imprese bancarie ed adeguati alle caratteristiche di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione.

La documentazione di supporto alla determinazione del Rapporto di Cambio da parte del Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare comprende, tra l’altro, i seguenti documenti:

- relazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2013 di Banco Popolare e di Creberg, unitamente alle relative presentazioni al mercato;
- resoconti intermedi di gestione di Banco Popolare e Creberg al 30 settembre 2013, unitamente alle relative presentazioni al mercato;
- comunicati stampa relativi all’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 e del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 di Banco Popolare e di Creberg;
- struttura del capitale sociale di Banco Popolare e Credito Bergamasco alla data del 22 novembre 2013;
- regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie denominato “*Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni*”, così come modificato dall’assemblea degli obbligazionisti del 16 dicembre 2011;
- informazioni di dettaglio circa il capitale di vigilanza al 30 settembre 2013 e ipotesi di dividendo che potrà essere distribuito agli azionisti da Banco Popolare e Creberg nel 2014, di competenza dell’esercizio 2013 (nullo nel caso del Banco Popolare e pari ad Euro 0,55 per azione per quanto concerne il Creberg);
- progetto di fusione approvato dai Consigli di Amministrazione del Banco Popolare e di Creberg in data 26 novembre 2013;
- presentazione al Comitato per le Strategie del Banco Popolare relativa alla Fusione, tenutosi in data 11 novembre 2013;
- per un campione di banche italiane quotate, dati di mercato e informazioni relative a dati economici e patrimoniali *actual* e di *consensus*;

- informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

Ai fini dell'analisi e definizione del rationale e della struttura dell'operazione, e, in particolare, ai fini della propria valutazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare si è avvalso di Mediobanca, cui è stato richiesto di supportare il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare nell'individuazione di un rapporto di cambio e di rilasciare un parere sulla congruità da un punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio (c.d. *fairness opinion*).

3.3 Descrizione dei criteri di valutazione utilizzati e loro applicazione

Le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, con il supporto dell'*Advisor*, sono state finalizzate ad esprimere una stima comparativa dei valori dei capitali economici di Banco Popolare e di Creberg e sono state effettuate in applicazione dei seguenti criteri.

Metodo dell'Andamento dei Prezzi di Borsa

Nel caso di società quotate in Borsa, la prassi suggerisce di considerare i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti per la stima del valore economico delle società, utilizzando le capitalizzazioni di Borsa calcolate sulla base di quotazioni registrate in intervalli di tempo giudicati significativi. La caratteristica principale di tale metodologia risiede nella possibilità di esprimere in termini relativi il rapporto esistente tra i valori delle società in oggetto così come percepiti dal mercato.

Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno applicare tale metodologia adottando i seguenti criteri:

- utilizzo di medie aritmetiche dei prezzi ufficiali ponderate per i rispettivi volumi di Banco Popolare e Creberg;
- utilizzo di periodi di riferimento di 1 giorno, 1 mese, 3 mesi e 6 mesi antecedenti il 22 novembre 2013 (incluso), data di riferimento della valutazione.

Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, il valore attribuito a Creberg è stato rettificato per tener conto della prevista distribuzione di un dividendo.

Il prezzo di Borsa del titolo Credito Bergamasco risulta caratterizzato da volumi di scambi estremamente contenuti: lo scarso livello di liquidità limita la significatività della metodologia valutativa dell'andamento dei prezzi di Borsa.

Peraltro, osservando l'andamento dei corsi di Borsa del titolo Credito Bergamasco lungo

orizzonti temporali di medio-lungo termine, si può notare come la *performance* risulti sostanzialmente allineata all'indice bancario italiano (e.g. negli ultimi 5 anni il titolo Credito Bergamasco ha registrato una *performance* negativa del 44% vs una performance negativa del 34% dell'indice bancario italiano; analogamente, riducendo l'orizzonte temporale a 3 anni la *performance* del titolo Credito Bergamasco è negativa del 37% vs -31% circa dell'indice bancario italiano).

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del Metodo dell'Andamento dei Prezzi di Borsa si ottiene un Rapporto di Cambio compreso tra 9,28 e 9,93 azioni ordinarie Banco Popolare per ogni azione ordinaria Credito Bergamasco.

Metodo dei Premi riconosciuti in Fusioni Precedenti

Il metodo è stato scelto al fine di valorizzare le seguenti peculiari caratteristiche della Fusione:

- è una fusione per incorporazione, pertanto il corrispettivo è regolato interamente con azioni della società incorporante (*i.e.* il Banco Popolare);
- la società Incorporante detiene una partecipazione di controllo nel capitale della società Incorporanda, pertanto la Fusione ha ad oggetto le minoranze di Creberg;
- la Fusione riguarda due società quotate in Borsa;
- attribuzione ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. del diritto di recesso agli azionisti Creberg che non concorrono alla delibera assembleare avente ad oggetto la Fusione (*i.e.* assenti, dissenzienti e astenuti).

Si precisa che il Metodo dei Premi riconosciuti in Fusioni Precedenti è stato utilizzato per la determinazione del capitale economico di Creberg, mentre per la valorizzazione di Banco Popolare si è fatto riferimento all'ultimo prezzo di Borsa ufficiale essendo il Banco Popolare la società Incorporante.

L'applicazione del criterio è stata effettuata sulla base dei premi impliciti riconosciuti agli azionisti della società Incorporanda, in funzione di un campione di transazioni effettuate in Italia e ritenute comparabili alla Fusione in oggetto in quanto fusioni tra società quotate e presenti nel settore bancario, in cui la società Incorporante deteneva una partecipazione di controllo nella società *target*. In particolare:

- si è proceduto a calcolare il valore per azione implicito attribuito ad ogni azione della società *target*, in funzione del rapporto di cambio e del prezzo di Borsa dell'azione della società Incorporante il giorno antecedente l'approvazione del Progetto di Fusione da parte

del Consiglio di Amministrazione;

- sono stati calcolati i premi impliciti riconosciuti agli azionisti della società *target* rispetto ai prezzi di Borsa della società *target* lungo diversi orizzonti temporali: giorno antecedente l'approvazione del Progetto di Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione, media aritmetica ponderata per i volumi scambiati dei prezzi ufficiali a 1 mese, 3 mesi e 6 mesi;
- al fine di sterilizzare i valori estremi (al rialzo o al ribasso) è stata calcolata sia la mediana del campione di transazioni selezionato, sia la mediana del campione più ristretto che prevedeva il diritto di recesso in capo agli azionisti della società *target* che non avessero concorso alla delibera assembleare ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (assenti, dissenzienti e astenuti). La previsione del diritto di recesso rende tale campione ristretto ancora più comparabile alla Fusione in oggetto.

Analogamente alle altre metodologie, il valore attribuito a Creberg è stato rettificato per tener conto della prevista distribuzione di un dividendo.

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del Metodo dei Premi riconosciuti in Fusioni Precedenti si ottiene un Rapporto di Cambio compreso tra 9,84 e 12,18 azioni ordinarie Banco Popolare per ogni azione ordinaria Credito Bergamasco.

Metodo delle Transazioni Comparabili

L'applicazione del criterio è stata effettuata sulla base dei moltiplicatori di un campione di transazioni effettuate in Italia e ritenute comparabili all'operazione in oggetto in quanto operazioni di acquisizione di quote di minoranza di banche almeno pari al 10% del capitale, avvenute con pagamento del corrispettivo mediante azioni quotate presso un mercato regolamentato da parte della società acquirente ed escludendo le transazioni relative a società *target* in perdita o con un valore implicito del 100% inferiore a Euro 100 milioni.

Si precisa che il Metodo delle Transazioni Comparabili è stato utilizzato per la determinazione del capitale economico di Creberg, mentre la valorizzazione di Banco Popolare è stata effettuata sulla base del valore minimo e del valore massimo tra le medie delle quotazioni ufficiali di Borsa del titolo calcolate su 1 giorno, 1 mese, 3 mesi e 6 mesi antecedenti il 22 novembre 2013 (incluso), data di riferimento della valutazione.

Si è proceduto a calcolare i multipli riconosciuti nelle transazioni ritenute comparabili, sulla base della valutazione del 100% della società *target*, ottenuta dividendo il prezzo effettivamente

pagato dall'acquirente per la quota percentuale acquisita. In generale il controvalore corrisposto per l'acquisizione di quote di minoranza tramite scambio azionario è stato calcolato sulla base del prezzo puntuale dell'offerente / incorporante alla data dell'annuncio dell'operazione; i multipli sono stati calcolati con riferimento ai dati della società *target* come da bilancio di chiusura più prossimo alla data di annuncio dell'operazione.

Per la valutazione di Creberg è stato individuato un campione di operazioni di acquisizione di pacchetti di minoranza di banche da parte della società controllante.

È stato selezionato il valore mediano del multiplo Prezzo/Patrimonio Netto Tangibile e sulla base delle considerazioni effettuate sul campione si è ritenuto di non applicare il multiplo Prezzo/Utile Netto in quanto estremamente volatile e tale da non rendere significativa l'applicazione del criterio.

I multipli così ottenuti sono stati applicati al patrimonio netto tangibile di Creberg al 30 settembre 2013.

Come per le altre metodologie utilizzate, il valore attribuito a Creberg è stato rettificato per tener conto dell'ipotizzata distribuzione di un dividendo.

Sulla base dei risultati ottenuti dall'applicazione del Metodo delle Transazioni Comparabili si ottiene un Rapporto di Cambio compreso tra 12,10 e 14,19 azioni ordinarie Banco Popolare per ogni azione ordinaria Credito Bergamasco.

3.4 Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

Le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare, anche con l'assistenza ed il supporto dell'*Advisor*, in ordine alla determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di talune difficoltà di valutazione che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- l'indisponibilità di un piano industriale relativo al Gruppo Banco Popolare e al Credito Bergamasco; pertanto, non è stato possibile adottare metodi di valutazione analitici quale il Dividend Discount Model nella variante dell'Excess Capital ovvero le metodologie valutative del Metodo dei Multipli di Mercato e del Metodo della Retta di Regressione
- il prezzo di Borsa del titolo Credito Bergamasco risulta caratterizzato da volumi di scambi estremamente contenuti; pertanto, lo scarso livello di liquidità limita la significatività della metodologia valutativa dell'Andamento dei Prezzi di Borsa, anche se, osservando l'andamento dei corsi di Borsa lungo orizzonti temporali di medio-lungo termine, si può notare come la *performance* del titolo Creberg risulti sostanzialmente

allineata all'indice bancario italiano;

- il campione utilizzato con riferimento al Metodo delle Transazioni Comparabili è caratterizzato da un numero preponderante di operazioni effettuate da un solo gruppo bancario – peraltro in un unico momento temporale - rispetto al numero totale di operazioni considerate nel campione; tale situazione limita la significatività della suddetta metodologia.

3.5 Assunzioni effettuate

Sono state effettuate le seguenti principali assunzioni:

- l'ipotesi che il Prestito non venga convertito e/o riscattato anticipatamente e/o rimborsato a scadenza attraverso azioni Banco Popolare;
- l'ipotesi che le passività potenziali legate a contenziosi fiscali e legali (alla data di riferimento della valutazione non coperte da accantonamenti) non abbiano a manifestarsi;
- l'ipotesi di distribuzione di un dividendo nel 2014, di competenza dell'esercizio 2013, solo da parte di Creberg.

3.6 Conclusioni

Ad esito del processo valutativo valutativo nonché delle negoziazioni intervenute, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha definito il seguente Rapporto di Cambio: n. 11,5 azioni ordinarie Banco Popolare per ogni azione ordinaria Credito Bergamasco.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DI BANCO POPOLARE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Come indicato nel precedente Paragrafo 3.1, il Rapporto di Cambio è determinato in 11,5 azioni ordinarie Banco Popolare per ogni azione ordinaria Creberg.

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie del Creberg verranno annullate; quelle non possedute dall'Incorporante saranno, in base al suindicato Rapporto di Cambio, sostituite con azioni ordinarie del Banco Popolare di nuova emissione. In particolare, al fine di effettuare il concambio al servizio della Fusione, l'assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare, convocata per l'approvazione del Progetto di Fusione, delibererà di aumentare il proprio capitale sociale per nominali Euro 300.582.215 mediante l'emissione di n. 157.455.068 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da attribuire secondo il predetto Rapporto di Cambio agli azionisti del Creberg.

Le azioni ordinarie del Banco Popolare di nuova emissione assegnate in concambio delle azioni Creberg saranno quotate al pari delle azioni ordinarie del Banco Popolare già in circolazione, nonché soggette alla gestione accentrata da parte di Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

Sarà messo a disposizione degli azionisti del Creberg un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti del Creberg per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante assegnate per servire il concambio saranno messe a disposizione degli azionisti del Creberg a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di un giorno di Borsa aperta, o dal primo giorno di Borsa aperta successivo. Tale data sarà resa nota nelle forme di legge. Contestualmente e con le stesse modalità saranno altresì fornite eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti della Società Incorporanda diversi dalla Società Incorporante avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione, essendo pertanto inteso che non avranno diritto all'eventuale dividendo che l'Assemblea ordinaria dei Soci del Banco Popolare dovesse deliberare con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DI BANCO POPOLARE, ANCHE AI FINI FISCALI

La Fusione produrrà effetti ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ. a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di Fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione, Banco Popolare subentrerà a Creberg in tutti i rapporti nei quali Creberg era precedentemente parte, assumendone i diritti ed obblighi.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la Fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'art. 2504-*bis* cod. civ. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, della Legge 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte

sui Redditi – “TUIR”), dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL’OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Sulla base della normativa vigente, in particolare dell’art. 172 della Legge 22 dicembre 1986, n. 917, dal punto di vista fiscale la Fusione è un’operazione neutra. Essa comporta quindi la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo alla Società Incorporante rispetto a quelli anteriori a tale operazione.

Ne consegue che la Fusione non determina la realizzazione di plusvalenze o di minusvalenze rilevanti.

7. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO RILEVANTE E SULL’ASSETTO DI CONTROLLO DEL BANCO POPOLARE A SEGUITO DELLA FUSIONE

7.1 Azionariato rilevante e assetto di controllo di Banco Popolare

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, nessun soggetto detiene un numero di azioni ordinarie di Banco Popolare rappresentative di una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale della Società Incorporante, fatta eccezione per Norges Bank, che risulta titolare di una partecipazione pari al 2,137% del capitale sociale di Banco Popolare.

Alla data della presente Relazione, non vi sono Soci o azionisti che esercitano un controllo sul Banco Popolare anche ai sensi dell’art. 93 del TUF.

7.2 Azionariato rilevante e assetto di controllo del Creberg

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, nessun soggetto detiene un numero di azioni ordinarie di Creberg rappresentative di una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale della Società Incorporanda, fatta eccezione per (i) il Banco Popolare, che risulta titolare di una partecipazione pari al 77,819% del capitale sociale di Creberg, e ne detiene, pertanto, il controllo di diritto e per (ii) la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che risulta titolare di una partecipazione pari all’11,562% del capitale sociale di Creberg.

7.3 Previsioni sulla composizione dell’azionariato ad esito della Fusione

Tenuto conto, (i) del numero di azioni Banco Popolare che potranno essere emesse a servizio della Fusione, pari a n. 157.455.068, (ii) del limite massimo di partecipazione (1,00%) che può essere detenuto in una banca popolare, nonché (iii) del voto capitario, non sono previste modificazioni rilevanti nell’azionariato della Società Incorporante.

8. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF

Alla data della presente Relazione, anche sulla base delle comunicazioni trasmesse a Consob ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, non risultano in vigore patti parasociali aventi ad oggetto le azioni della Società Partecipanti alla Fusione.

9. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si ritiene che la Fusione determini per gli azionisti del Creberg che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione *ex art. 2502 cod. civ. (i.e. gli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti nella deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione)* l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, 1° comma lettere b) e g), cod. civ., in quanto la Fusione nel Banco Popolare, costituito in forma di "società cooperativa", comporta l'implicita trasformazione eterogenea del Creberg, costituito in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo statuto. Infatti, lo statuto del Banco Popolare prevede il voto capitarario (ciascun socio – ai sensi dell'articolo 23 – ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute), la limitazione al possesso di partecipazioni azionarie mediante rinvio alle disposizioni di legge in materia (*i.e. l'art. 30 TUB, che prevede come limite al possesso azionario l'1,00% del capitale sociale*), nonché la subordinazione dell'esercizio del diritto di voto all'iscrizione da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

In considerazione delle caratteristiche della Fusione, agli azionisti Banco Popolare non spetterà, invece, il diritto di recesso.

Valore di liquidazione

Poiché il Creberg è una società quotata, il valore di liquidazione delle azioni in relazione alle quali venisse esercitato il recesso è stato determinato in Euro 12,238 per ciascuna azione Creberg ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ. facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica (calcolata da Borsa Italiana S.p.A.) dei prezzi di chiusura del titolo Creberg durante i sei mesi precedenti il 27 novembre 2013, data di pubblicazione sul sito internet del Creberg (www.creberg.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria che sarà chiamata a deliberare sulla Fusione.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare del Creberg presso il Registro delle Imprese di Bergamo, il Creberg darà notizia con apposito avviso mediante pubblicazione su un

quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito internet www.creberg.it.

Modalità di esercizio del diritto di recesso

Gli azionisti del Creberg legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-bis cod. civ., mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ossia della deliberazione dell'assemblea del Creberg che abbia approvato il Progetto di Fusione.

La comunicazione di recesso – che dovrà essere indirizzata a: “*Credito Bergamasco S.p.A., Ufficio Soci, Largo Porta Nuova, 2 – 24122 Bergamo*” – dovrà contenere le seguenti informazioni (la “**Comunicazione di Recesso**”):

- (i) i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'azionista recedente, nonché un'indicazione del domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso.

In aggiunta, gli azionisti Creberg che intendano esercitare il diritto di recesso dovranno altresì trasmettere al Creberg, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione di Recesso, un'apposita certificazione (la “**Certificazione**”), rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni eventualmente oggetto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea Straordinaria di Creberg chiamata ad approvare il Progetto di Fusione e fino alla data di effettivo esercizio del diritto di recesso stesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si intenderà legittimato all'esercizio del diritto di recesso l'azionista che, avendo acquistato le azioni in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell'apertura dell'adunanza assembleare che delibererà in merito al Progetto di Fusione;
- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il

diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Creberg, con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione di Recesso, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti irrevocabilmente il proprio consenso a effettuare la liquidazione oggetto delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

Si precisa che, qualora l'azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, inviando la Comunicazione di Recesso entro il termine di quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera assembleare che approva il Progetto di Fusione, non sia stato in grado di allegare alla Comunicazione di Recesso la Certificazione, quest'ultima potrà essere trasmessa mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata al medesimo recapito, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese di Bergamo della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, a pena di inammissibilità della Comunicazione di Recesso.

Blocco delle azioni

Come previsto dall'art. 2437-bis, secondo comma, cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Certificazione da parte dell'intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni corrispondenti ad opera dell'intermediario medesimo (e pertanto tali azioni non potranno essere oggetto di trasferimento), sino all'esito del procedimento di liquidazione. Durante tutto tale periodo, tuttavia, l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni.

Procedimento di liquidazione

Nel caso in cui uno o più azionisti del Creberg esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., secondo le diverse fasi e nei termini descritti di seguito.

Alla data di efficacia della Fusione le azioni Creberg per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso verranno concambiate, sulla base del Rapporto di Cambio, in azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione. Resta inteso che tali azioni Banco Popolare di nuova emissione saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità di cui sopra e che gli azionisti del Creberg che avranno esercitato il diritto di recesso continueranno ad aver diritto a ricevere il medesimo valore di liquidazione in precedenza indicato.

Ne consegue inoltre che, a partire dalla data di efficacia della Fusione, l'Offerta in Opzione e

l'Offerta in Borsa (come *infra* definite) ed in generale le successive fasi del procedimento di liquidazione, avranno ad oggetto le azioni ordinarie Banco Popolare emesse, sulla base del Rapporto di Cambio, in sostituzione delle azioni Creberg per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso.

Come sopra ricordato, l'efficacia del recesso sarà, in ogni caso, sospensivamente condizionata al perfezionamento della Fusione. Identica condizione sospensiva sarà pertanto coerentemente apposta anche al pagamento delle azioni medesime da parte di coloro che le avessero acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione e/o dell'Offerta in Borsa (come *infra* definite) e al trasferimento delle azioni in questione a loro favore, nella misura in cui tali fasi del procedimento di liquidazione venissero intraprese prima dell'avveramento della predetta condizione. Pertanto, in caso di mancato avveramento della suddetta condizione, le azioni Creberg per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso (ovvero le azioni Banco Popolare assegnate in concambio delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui al paragrafo che precede e rimesse nella libera disponibilità dell'azionista recedente e il procedimento di liquidazione, a qualunque stadio esso sia, verrà interrotto.

In primo luogo, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso verranno offerte in opzione ai possessori di azioni Creberg per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di tali azioni da essi possedute (l'**“Offerta in Opzione”**). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Bergamo. Gli azionisti del Creberg che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle azioni del Creberg per le quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni Creberg rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. Qualora nelle more dell'Offerta in Opzione sia stata perfezionata la Fusione agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta in Opzione saranno assegnate azioni del Banco Popolare emesse sulla base del Rapporto di Cambio.

Saranno comunicate le modalità ed i termini di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo ai sensi dell'art. 2437-*quater*, secondo comma, cod. civ. e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito internet www.creberg.it.

Qualora gli azionisti Creberg non acquistino in tutto o in parte le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, si provvederà al collocamento delle azioni rimaste inoptate

mediante offerta in borsa (l'“**Offerta in Borsa**”). L'Offerta in Borsa avrà una durata non inferiore a cinque giorni di borsa aperta. Tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Borsa verranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

In caso di mancato collocamento delle azioni all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del recesso, le azioni rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione e non collocate all'esito dell'Offerta in Borsa verranno rimborsate, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, quinto comma, cod. civ., mediante acquisto da parte del Banco Popolare (quale società incorporante all'esito della Fusione) attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, terzo comma, cod. civ. In assenza di utili e riserve disponibili, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare per deliberare la riduzione del capitale sociale.

Modalità e termini di pagamento del valore di liquidazione e di trasferimento delle azioni

Come già indicato sopra, ad esito della procedura descritta e subordinatamente al perfezionamento della Fusione:

- (i) gli azionisti del Creberg che avranno esercitato il diritto di recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso, in conformità alla disciplina di legge applicabile;
- (ii) le azioni Banco Popolare emesse sulla base del Rapporto di Cambio in luogo delle azioni Creberg per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso verranno trasferite a coloro che avranno aderito all'Offerta in Opzione o all'Offerta in Borsa ovvero a Banco Popolare nell'ipotesi di acquisto ai sensi dell'art. 2437-*quater*, quinto comma, cod. civ., previa corresponsione del relativo prezzo.

In caso di mancato perfezionamento della Fusione, (i) le azioni Creberg per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso (ovvero le azioni Banco Popolare assegnate in concambio delle stesse) saranno liberate dal vincolo di indisponibilità di cui sopra e rimesse nella libera disponibilità dell'azionista recedente e (ii) il procedimento di liquidazione, a qualunque stadio esso sia, verrà interrotto.

Come sopra precisato, Banco Popolare e Creberg, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno a comunicare in tempo utile tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso ed in generale relative allo svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi delle disposizioni che precedono.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Signori Soci,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea dei Soci del Banco Popolare Società Cooperativa, riunitasi in sede straordinaria:

(i) visto il progetto di fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. nel Banco Popolare Società Cooperativa e preso atto che tale progetto contiene anche la fusione per incorporazione di Banca Italease S.p.A. nel Banco Popolare Società Cooperativa;

(ii) preso atto della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 del Banco Popolare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-quater cod. civ., che approva in quanto occorre;

(iii) preso atto della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 del Credito Bergamasco ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-quater cod. civ.;

(iv) preso atto della Relazione Illustrativa degli Amministratori del Banco Popolare predisposta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies cod. civ. e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99);

(v) preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta da [●], quale esperto comune nominato ai sensi dell’articolo 2501-sexies cod. civ.;

(vi) preso atto dell’autorizzazione n. [●] rilasciata in data [●] dalla Banca d’Italia a norma degli articoli 57 e 56 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

(vii) preso atto dell’ulteriore documentazione illustrativa predisposta e depositata ai sensi dell’art. 2501 – septies cod. civ. nonché dell’informativa resa in assemblea ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501 – quinquies, comma 3, cod. civ.;

(viii) preso atto di quant’altro contenuto nel Documento Informativo sull’operazione di fusione redatto ai sensi dell’art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99);

(ix) preso atto che sono state ottemperate, a norma dell’art. 2501 e seguenti cod. civ. e ai sensi del predetto art. 70 Regolamento Emittenti, tutte le formalità di deposito e di informativa previste dalla legge e dai Regolamenti, ed in particolare:

- l’iscrizione del Progetto di Fusione, nei contenuti pertinenti alla fusione per incorporazione del Credito Bergamasco nel Banco Popolare, in data [●] nel Registro delle Imprese di Verona al n. [●] e in data [●] nel Registro delle Imprese di Bergamo al*

n. [●];

- *il deposito degli atti prescritto dall'art. 2501-septies cod. civ. presso la sede sociale del Banco Popolare e del Credito Bergamasco e la pubblicazione degli stessi atti sui siti internet delle due società nei termini di legge e di regolamento;*
- *la messa a disposizione del pubblico nei termini prescritti del Documento Informativo il quale è stato altresì distribuito ai soci intervenuti;*

(x) preso atto che l'attuale capitale sociale di Euro [●] è interamente versato;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di fusione depositato e iscritto ai sensi di legge e allegato al presente verbale, e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione del Credito Bergamasco S.p.A. nel Banco Popolare - Società Cooperativa nei termini ed alle condizioni ivi previsti. In particolare, al concambio delle azioni ordinarie dell'incorporanda Credito Bergamasco S.p.A. si procederà mediante emissione di n. 157.455.068 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni previsti nel progetto di fusione, il tutto senza conguagli in denaro;

2. di aumentare il capitale sociale dell'incorporante Banco Popolare - Società Cooperativa, a servizio del concambio, di un importo di nominali Euro 300.582.215, mediante emissione di n. 157.455.068 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

3. di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale allegato al progetto di fusione sub "1";

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 cod. civ., ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, secondo le modalità e nei termini previsti nel progetto di fusione, oltre che nella presente

deliberazione e quindi, senza limitazione alcuna, per:

(i) stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di fusione;

(ii) inserire nell'atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria o opportuna, ivi inclusa la data di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ.;

(iii) dare corso ai sensi dell'art. 2437-quater cod. civ. al procedimento di liquidazione delle azioni rispetto alle quali gli azionisti Creberg che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla fusione abbiano esercitato il diritto di recesso, anche, occorrendo, mediante acquisto delle stesse da parte della Società;

(iv) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo dello statuto sociale aggiornato con le variazioni apportate con la presente delibera ed a seguito della relativa esecuzione della stessa;

(v) provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini dell'operazione.

Verona, 26 novembre 2013

Il Consiglio di Amministrazione